APPENDICE AL CONTRATTO DI SCRITTURA / DI REGIA

del film / della serie TITOLO (qui di seguito «l'opera»)

firmato in data …… (*data*)

TRA

Ragione sociale del produttore, la cui sede sociale è a indirizzo, rappresentata da nome cognome, funzione, qui di seguito denominata "il produttore",

E

Nome e cognome dell'autore/autrice, membro della SSA, domiciliato/a a indirizzo, qui di seguito denominato/a "l'autore",

E

La **Société Suisse des Auteurs**, 12 rue Centrale, 1003 Losanna, qui di seguito denominata "la SSA",

LE PARTI CONVENGONO DI INTEGRARE IL CONTRATTO COME SEGUE:

1. Le parti convengono d'inserire alla fine dell'articolo **8** «DURATA» il testo seguente:

«In deroga all'articolo 8.1, se l'opera ha beneficiato di un aiuto finanziario federale alla realizzazione e affinché l'OFC rispetti le disposizioni legali per l'accesso al patrimonio cinematografico svizzero[1], l'autore concede al produttore il diritto di concludere con l'OFC una licenza non esclusiva di durata illimitata per la messa a disposizione dell'opera al pubblico svizzero[2].»

2. Tutti gli articoli del contratto non espressamente modificati da questa appendice rimangono invariati e continuano ad essere applicati.

Redatto in tre copie

A ....., il .....

L'autore:

.....
Nome e cognome

A ....., il .....

Il produttore ragione sociale del produttore:

.....
Nome e cognome

A Losanna, il .....

La SSA:

.....

.....

[1]Articolo 65a dell'Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin), introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 e articolo 19a della Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema LCin), introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024.

[2] Lo sfruttamento commerciale del film/della serie da parte del produttore deve essere ultimato prima che tale licenza sia conclusa con l'OFC (65a OPCin).